

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1217 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2019

relativa alle norme armonizzate per i dispositivi individuali di galleggiamento — giubbotti di salvataggio elaborate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti a presumere la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 8, paragrafo 2, muniti del marchio «CE», per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di cui all'articolo 12, l'attestato dell'organismo notificato di cui all'articolo 9 che ne dichiara la conformità alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, conformità valutata mediante l'esame CE, secondo l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, e lettera b), primo trattino.
- (2) Nel settembre 2014 la Svezia ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della norma EN ISO 12402-2:2006 «Dispositivi individuali di galleggiamento — parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 — Requisiti di sicurezza (ISO 12402-2:2006)» modificata dalla norma EN ISO 12402-2:2006/A1:2010, della norma EN ISO 12402-3:2006 «Dispositivi individuali di galleggiamento — parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 — Requisiti di sicurezza (ISO 12402-3:2006)» modificata dalla norma EN ISO 12402-3:2006/A1:2010, e della norma EN ISO 12402-4:2006 «Dispositivi individuali di galleggiamento — parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 — Requisiti di sicurezza (ISO 12402-4:2006)» modificata dalla norma EN ISO 12402-4:2006/A1:2010. Nel momento in cui è stata sollevata l'obiezione, i riferimenti delle norme erano stati pubblicati nella Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽³⁾, dell'11 aprile 2014, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Da ultimo le norme erano state pubblicate nella Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, del 27 marzo 2018, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Conformemente a tale comunicazione, le norme armonizzate in questione continuano a conferire la presunzione di conformità unicamente con la direttiva 89/686/CEE e soltanto fino al 20 aprile 2019. Tale presunzione di conformità ai sensi della direttiva 89/686/CEE cesserà il 21 aprile 2019. Inoltre, a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, gli Stati membri non devono ostacolare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti disciplinati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.
- (3) L'obiezione formale si basava sulla presunzione che le norme di riferimento non fossero conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE, allegato II, in particolare al punto 1.1.1 sui principi di progettazione — Ergonomia, al punto 1.2.1 sull'innocuità dei DPI — Assenza di rischi e altri fattori di disturbo «autogeni», e al punto 3.4 sulla prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio) relativamente ai giubbotti di salvataggio gonfiabili.

⁽¹⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GUL 399 del 30.12.1989, pag. 18).

⁽³⁾ GU C 110 dell'11.4.2014, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU C 113 del 27.3.2018, pag. 3.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUL 81 del 31.3.2016, pag. 51).

